
	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

REV	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA TECNICA	VERIFICA DI SISTEMA	APPROVAZIONE
			A. Sala (RRM&CC) G. Oldani (RPCT)	G. Oldani (RPCT)	G. Rimondi (RSGI)	A. Russo (AD CAP Holding Spa)
4	04/09/2023	Revisione a seguito del D.Lgs. n. 24/2023	<i>Le firme sono disponibili presso la struttura QAS, in parte digitalmente</i>			

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI E DEFINIZIONI.....	3
3	CONTESTUALIZZAZIONE PROCESSO.....	4
4	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	6
4.1	Oggetto della segnalazione.....	6
4.2	Contenuto della segnalazione	7
4.3	Destinatari della segnalazione e modalità di invio	7
4.4	Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	8
4.5	Tutela del segnalante.....	10
4.6	Responsabilità del segnalante.....	12
4.7	Le tutele per il segnalato	13
5	MONITORAGGIO	13
6	ALLEGATI.....	13

Versioni precedenti: P GOV 02 “Segnalazione illeciti e irregolarità”

REV.	DATA	MOTIVO REVISIONE
2	25/09/2020	Revisione generale e ricodifica documento e allegati come da Procedura P QUA 01
3	10/10/2022	Revisione a seguito dell'adozione della piattaforma Whistleblowing

Versione sostituita: P GEN 08 “Segnalazione illeciti e irregolarità”

REV.	DATA	MOTIVO REVISIONE
0	13/07/2017	Prima emissione
1	08/10/2018	Aggiornamento a seguito della promulgazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.


Acronimi in Frontespizio

- **RSGI:** Responsabile Sistema di Gestione Integrato
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **RRM&CC:** Responsabile Risk Management & Corporate Compliance

Informazioni sull'applicazione del documento:

I contenuti del presente documento sono implementabili anche in modalità di lavoro Smart Working?

SI NO

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Gruppo CAP è impegnato a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *corporate governance* e per questa ragione riconosce l'importanza di avere una procedura che disciplini la segnalazione di condotte illecite e violazioni da parte delle Persone di Gruppo CAP e dei terzi.

La presente procedura si applica alle società di Gruppo CAP.

Il presente documento regola il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo CAP, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Lo scopo della procedura è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing* - misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno del Gruppo CAP - quali gli eventuali dubbi e incertezze del segnalante su come effettuare le segnalazioni, nonché di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

La presente procedura risponde agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012, del D.Lgs. 231/2001 e dalla UNI ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.


2 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

Riferimenti normativi

- Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- UNI ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Linee guida ANAC del 12/07/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Documenti di riferimento del SGI ed altri documenti

- Manuale del Sistema di Gestione Integrato: documento che descrive i principali elementi del Sistema di Gestione Integrato;
- Politica Integrata di Gruppo CAP: documento che esprime la vision e la mission del Gruppo CAP;

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4


- Impegno Etico del Gruppo CAP, comprendente tre appendici: il Codice Etico, il Codice di condotta dei fornitori e una sezione speciale relativa alla Politica Anticorruzione;
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Acronimi ed abbreviazioni

<i>Direzione HR</i>	Direzione Risorse Umane, Organizzazione e People Development
<i>Gruppo CAP</i>	Costituito da CAP Holding S.p.A. “capogruppo” e dalla Società controllata al 100%
<i>MOGC 231</i>	Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
<i>OdV</i>	Organismo di Vigilanza
<i>Persone di Gruppo CAP</i>	i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, e i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza delle società di Gruppo CAP
<i>RM&CC</i>	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
<i>RPCT</i>	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
<i>terzi</i>	le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con Gruppo CAP

Definizioni

<u>Segnalante / whistleblower</u>	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<u>violazione</u>	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001; illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (es. settore contratti pubblici, prevenzione del riciclaggio, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dati personali, sicurezza sistemi informativi, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione); atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. norme in materia di concorrenza); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati in precedenza.
<u>Segnalazione interna</u>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
<u>Segnalazione esterna</u>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

<u>Divulgazione pubblica</u>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<u>Persona coinvolta segnalato</u> /	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<u>Facilitatore</u>	la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<u>Contesto lavorativo</u>	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
<u>Ritorsione</u>	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Per quanto concerne le ulteriori definizioni ai fini della presente procedura, si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).


3 CONTESTUALIZZAZIONE PROCESSO

Per segnalazione s'intende qualsiasi comunicazione che abbia ad oggetto violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo CAP e che consistono nei comportamenti, atti od omissioni indicati al precedente paragrafo 2 "Definizioni" o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alle società del Gruppo CAP.

La segnalazione può riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Il fornitore interno, portatore di input al processo, può essere individuato in qualunque persona di Gruppo CAP o terzo che segnali illeciti e/o comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo CAP. Il cliente interno è rappresentato da: Organismo di Vigilanza che riceve da RPCT, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, l'informativa della segnalazione relativa alla violazione del MOGC 231, del documento Impegno Etico del Gruppo CAP o del D.Lgs. 231/2001; il Presidente del C.d.A., l'Amministratore Delegato, Direttore Generale della società interessata, Direzioni competenti che ricevono, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, l'informativa della segnalazione per ragioni istruttorie e/o l'esito dell'accertamento svolto sulla segnalazione.



	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1 Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- persone del Gruppo CAP;
- lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti che prestano la propria attività presso il Gruppo CAP;
- lavoratori o collaboratori di fornitori del Gruppo CAP;
- volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso Gruppo CAP;
- enti soci (da intendersi come la persona fisica segnalante).

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (es. durante il processo di selezione) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

4.2 Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo CAP.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possano essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, nonché irregolarità e anomalie, tali da far ritenere ragionevolmente che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023.


Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)) che cosa è qualificabile come violazione.

L'intento è di comprendere tutte quelle situazioni in cui si verifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del *whistleblowing*.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, come definito al par. 2 della presente procedura.

La segnalazione non può riguardare doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione HR, salvo riguardino la stessa Direzione HR nel qual caso si procederà a darne segnalazione al Direttore Generale. Nel caso di segnalazioni inerenti al rapporto di lavoro riguardanti direttamente il Direttore Generale, la segnalazione viene fatta al Presidente del C.d.A.

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

Inoltre, sono escluse dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate da atti legislativi che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (es. settore dei servizi finanziari); nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, come specificato all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo la segnalazione può riguardare gli atti, i comportamenti od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- penalmente rilevanti e/o costituenti illeciti civili, amministrativi, contabili;
- poste in essere in violazione dell'Impegno Etico del Gruppo CAP o del MOGC 231 o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alle società del Gruppo CAP;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine alle società del Gruppo CAP;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso le società del Gruppo CAP.

4.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare il soggetto autore del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.


Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ricevute tramite i canali interni di cui al successivo par. 4.4, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime, ricevute tramite canali interni, sono in ogni caso registrate e conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione.

4.4 Destinatari della segnalazione e modalità di invio

Gruppo CAP ha attivato, oltre ai più tradizionali, un canale prioritario di *whistleblowing* adottando una piattaforma informatica sicura e agevole con le seguenti caratteristiche:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT che la gestirà mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- il segnalante con l'invio riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet,) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.

La piattaforma è disponibile collegandosi al sito aziendale al link: <https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione>.

Per maggiori informazioni in merito all'utilizzo della piattaforma quale mezzo di segnalazione, si rinvia alla "Guida per l'utilizzo della piattaforma *whistleblowing*", pubblicata sul sito del Gruppo al seguente indirizzo <https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione>.

Qualora non si intenda effettuare la segnalazione per il tramite della precedente piattaforma informatica, il segnalante può utilizzare l'apposito Modulo per la segnalazione di condotte illecite, Allegato 01 alla presente procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione "Società Trasparente" – "Altri contenuti – Corruzione

In tal caso la segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite altri canali di segnalazione; ovvero:

- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale al RPCT - non aprire la busta";
- verbalmente, su richiesta del segnalante, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT e da questi riportata a verbale.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata dal ricevente al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviare le stesse direttamente alla Direzione HR, specificando di voler beneficiare delle tutele previste per il whistleblower.

In caso di segnalazione relativa alla violazione del MOGC 231, del documento Impegno Etico del Gruppo CAP o del D.Lgs. 231/2001, il RPCT informa tempestivamente l'OdV della società interessata, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Una volta ricevuta la segnalazione il RPCT, se non viene compromessa l'indagine, ne dà informativa al Presidente del C.d.A., all'Amministratore Delegato, al Direttore di Area competente, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.


4.5 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT può avvalersi del supporto operativo del RM&CC, ovvero di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti devono essere in possesso di competenze multidisciplinari.

I componenti del RM&CC e del gruppo di lavoro hanno l'obbligo di astensione nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse.

A tutela delle esigenze di massima protezione del segnalante e del segnalato, il RPCT non condividerà con il gruppo di lavoro dati personali, ma solo gli esiti delle verifiche condotte e/o estratti accuratamente anonimizzati.

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

I componenti del RM&CC e del gruppo di lavoro sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Il RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Il RPCT, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e fondatezza e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'ANAC come elencati nelle Linee Guida del 12/07/2023.


Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa.

Nel caso la segnalazione riguardi azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano penalmente rilevanti, l'attività di verifica della fondatezza deve concludersi entro tre giorni lavorativi dalla data della segnalazione, e/o comunque in tempi rapidi compatibili con l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, al Presidente del C.d.A., all'Amministratore Delegato ed al Direttore di Area competente per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela delle società del Gruppo CAP;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, alla Direzione HR qualora sussistano i presupposti per l'azione disciplinare. In tale ipotesi la segnalazione dovrà integrare i caratteri della specificità, immediatezza e immutabilità e deve essere precisa, al fine di garantire al lavoratore la possibilità di potersi difendere adeguatamente;
- valutare, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, l'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, all'OdV della società interessata nel caso di violazione del MOGC 231 o del documento Impegno Etico del Gruppo CAP.

Nel caso in cui, a conclusione dell'attività di verifica, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti riportati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dal RPCT con le relative motivazioni.

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.6 Il canale di segnalazione esterno

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>) L'accesso a tale canale è consentito solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).

In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; oppure se ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che possa determinare il rischio di ritorsione; oppure ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.7 La divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica che deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto. Tale canale è ammissibile laddove il segnalante abbia precedentemente e infruttuosamente esperito i canali di segnalazione interna e esterna; abbia fondato motivo di ritenere che l'illecito possa costituire imminente pericolo all'interesse pubblico; abbia fondato timore che altri canali possano comportare misure di ritorsione oppure possano non avere efficace seguito.

4.8 La denuncia all'Autorità giurisdizionale

Inoltre, il segnalante può valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

4.9 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:


1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;

Inoltre, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede misure di sostegno da parte di enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

4.9.1 La tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso (in forma scritta) della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il trattamento delle suddette informazioni è improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

la cui identità in base al D.Lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (es. il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante, a cui siano state previamente comunicate le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Il Gruppo CAP garantisce la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

La riservatezza è garantita anche:

- al segnalato (si veda il successivo par. 4.11);
- al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza al segnalante si concretizza;
- agli altri soggetti diversi dal segnalante e dal facilitatore, come indicati all'art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 24/2023;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque menzionate nella segnalazione (es. persone indicate come testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché escluse dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

Il RPCT deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, qualora sia stata indicata nel questionario della piattaforma informatica o nel Modulo Allegato 01, e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni.


Il RPCT e RM&CC forniscono consulenza e una guida al personale relativamente al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.

4.9.2 Il trattamento dei dati personali

Gruppo CAP assicura la tutela dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Le persone coinvolte nella gestione delle segnalazioni sono espressamente autorizzate al trattamento dei dati personali dei soggetti sopra indicati.

I dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per il tempo indicato al precedente par. 4.5.

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

4.9.3 *La tutela da eventuali ritorsioni*

Il Gruppo CAP incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel documento Impegno Etico, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni di violazioni o sospette violazioni come definite nella presente procedura.

Il segnalante è tutelato da eventuali misure ritorsive definite come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela dalle ritorsioni è garantita quando ricorrono le condizioni generali indicate all'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal segnalante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il segnalante possa beneficiare di protezione.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante, come indicati all'art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 24/2023, che tuttavia potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (es. facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, etc.).

Le fattispecie che costituiscono ritorsioni sono elencate all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite l'apposito canale messo a disposizione dall'Autorità (piattaforma informatica – link <https://whistleblowing.anticorruzione.it>).

Nel caso in cui il RPCT fosse per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione


È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l'ha minacciata dimostrare che i fatti dichiarati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Di un'eventuale ritorsione il segnalante può altresì darne successiva notizia circostanziata al RPCT che valuta tempestivamente la sussistenza degli elementi e ne informa il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato.

4.10 Responsabilità del segnalante

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

	PROCEDURA	Codice P GOV 02
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	Revisione 4

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti.

4.11 Le tutele per il segnalato

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona segnalata (c.d. persona coinvolta). Nella procedura di segnalazione, la persona segnalata può essere sentita, anche dietro sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La riservatezza della persona coinvolta è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. A tutela del segnalato, si chiarisce che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non può essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- non viene garantita protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita segnalata;

5 MONITORAGGIO

Il RPCT e RM&CC riesaminano periodicamente la presente procedura, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle Best Practice emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità. In caso di violazioni, è compito del RPCT stabilire se eventuali revisioni o miglioramenti procedurali possano impedire il ripetersi della violazione. Resta fermo che tutte le Direzioni/funzioni aziendali coinvolte nel processo sopra descritto sono responsabili per quanto di competenza, di rilevare gli accadimenti aziendali che comportino la necessità di un adeguamento della presente normativa e di segnalarli all'Ufficio competente.

6 ALLEGATI

- P GOV 02_1 Allegato 1 – Modulo segnalazione illeciti
- P GOV 02_2 Allegato 2 – Guida per l'utilizzo della piattaforma whistleblowing